

UNIVERSITÀ degli STUDI di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE

DEMOCRAZIA E DIRITTI SOCIALI

Fascicolo 1/2025

SULLE CULTURE ALTRE

PENSAMENTI PER I TEMPI NUOVI

Copyright © 2025 – Gli Autori



Se non diversamente indicato nel volume, tutti i materiali sono pubblicati con Licenza Creative Commons Attribuzione-NonCommerciale-NonOpereDerivate 4.0 Internazionale <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it>

Edizioni Università di Cassino
Centro Editoriale di Ateneo
Palazzo degli Studi Località Folcara, Cassino (FR), Italia

Direttore responsabile: Luigi Di Santo
Rivista registrata presso il Tribunale di Cassino n. 4 del 19 marzo 2018
e-ISSN 2610-9166

DEMOCRAZIA E DIRITTI SOCIALI

FASCICOLO 1/2025

SULLE CULTURE ALTRE

PENSAMENTI PER I TEMPI NUOVI

DEMOCRAZIA E DIRITTI SOCIALI

e-ISSN 2610-9166

Fascicolo 1/2025

SULLE CULTURE ALTRE PENSAMENTI PER I TEMPI NUOVI

Direttore scientifico e responsabile

LUIGI DI SANTO

Vicedirettore

GENNARO GIUSEPPE CURCIO

GIUSEPPE ACOCELLA (*Università Giustino Fortunato*) - EDOARDO ALES (*Università di Napoli Parthenope*) - FRANCESCO BUONOMENNA (*Università di Salerno*) - DANIELE CANANZI (*Università Mediterranea di Reggio Calabria*) - DARIO CAPOTORTO (*Sapienza Università di Roma*) - GIOVANNI CERCHIA (*Università degli Studi del Molise*) - ANTIMO CESARO (*Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"*) - GENNARO GIUSEPPE CURCIO (*Istituto Internazionale Jacques Maritain - Roma*) - MARIA D'ARIENZO (*Università di Napoli Federico II*) - LUIGI DI SANTO (*Università di Cassino e del Lazio Meridionale*) - MAURIZIO ESPOSITO (*Università di Cassino e del Lazio Meridionale*) - JOSÉ ANTONIO GARCÍA LÓPEZ (*Universidad de Jaén*) - PAOLO HERITIER (*Università del Piemonte Orientale*) - NADER HAKIM (*Université de Bordeaux*) - JOSÉ ALBUCCÓ HENRÍQUEZ (*Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez*) - FLOR MARIA AVILA HERNANDEZ (*Universidad Católica de Colombia*) - MICHELE IASELLI (*Università Luiss Guido Carli*) - MARGHERITA INTERLANDI (*Università di Napoli Federico II*) - NATALIA KOCHKINA (*Taras Shevchenko National University of Kyiv*) - SEBASTIANO MAFFETTONE (*Università Luiss Guido Carli*) - FRANCESCO MANCUSO (*Università di Salerno*) - LAURA MOSCATI (*Sapienza Università di Roma*) - PASQUALE PASSALACQUA (*Università di Roma Tor Vergata*) - JULIO EDMUNDO PLAZA (*Istituto Jacques Maritain de la Argentina*) - MARCO PLUTINO (*Università di Cassino e del Lazio Meridionale*) - ROBERTO POLI (*Università di Cassino e del Lazio Meridionale*) - ANTONIO PUNZI (*Università Luiss Guido Carli*) - GIUSEPPE RECINTO (*Università di Napoli Federico II*) - RENATO RUA DE ALMEIDA (*Pontificia Universidade Católica de São Paulo*) - PIER FRANCESCO SAVONA (*Università di Napoli Federico II*) - GIANCARLO SCALESE (*Università di Cassino e del Lazio Meridionale*) - VITO DONATO SERRITELLA (*Pontificio Dicastero per i Testi Legislativi*) - STEFANO ZAMAGNI (*Università di Bologna*)

Comitato di redazione

GIULIO DONZELLI (*Caporedattore*) - VITTORIO BETTA - FRANCESCO CAVINATO - MARIKA GIMINI - SARAH GRIECO - NAUSICA LUCIA GUGLIELMO - PAOLO IAFRATE - FEDERICA MADONNA - RAFFAELE MAIONE - SALVATORE MARIA PISACANE - VITTORIO SALERA - LORENZA TOMASSI - GIANPIERO URICCHIO - LUISA ROMAGNOLI (*Segretaria di redazione*)

Democrazia e Diritti Sociali
(e-ISSN 2610-9166)

INDICE

Introduzione

LUIGI DI SANTO, *Culture Altre. Il ruolo sociale dei beni confiscati come dimensione civile dei Beni Comuni* 3

Saggi

LEONARDO BIANCHI, *Diritti e democrazia in una dimensione costituzionale spirituale* 17

VINCENZO BUONOMO, *Le “nuove culture” nella dimensione giuridica internazionale.
Tra interpretazione e prassi normativa* 35

FABIO CIARAMELLI, *Spazio simbolico delle culture e antropologia della libertà* 53

FORTUNATO COSTANTINO, *La sostenibilità sociale come fulcro del paradigma ESG
e delle politiche di sviluppo sostenibile: una prospettiva costituzionalmente orientata* 73

GIULIANO SAVINA, *Diritti e democrazia nella dimensione spirituale* 95

VITO SERRITELLA, *Il sinodo delle culture, o del multiculturalismo nella verità dell'uomo* 103

Articoli

LEONARDO BRANCACCIO, *Alcide De Gasperi e la costruzione della «nostra patria Europa»* 111

FABRIZIA CESARANO, *Comunità inclusive e gestione collettiva dei beni* 125

FABRIZIO CORONA, *La manipolazione occulta: come i dark patterns influenzano
le decisioni dei consumatori* 163

CRISTIANA NAPOLITANO, *Inclusione sociale e trasformazione digitale: dal digital divide
all'esclusione algoritmica* 179

FEDERICO OLIVERI, *Per una teoria generale dei diritti digitali* 203

FRANCESCO SCALIA, *L'energia da fonti rinnovabili nella prospettiva della dimensione ambientale,
economica e sociale dello sviluppo sostenibile* 223

Note

FRANCESCO MAIELLO, *Alcune considerazioni sull'azione esterna dell'UE* 263

PAOLO IAFRATE, *Il matrimonio musulmano e la problematica dei matrimoni forzati* 273

STEFANO REALI, *La detrazione dell'IVA in ipotesi di fatture soggettivamente inesistenti
nei più recenti sviluppi della giurisprudenza di legittimità. Nota a sentenza
Cass., Sez. V, n. 5594 del 1° marzo 2024* 289

ELENA SICLARI, *Giustizia e intelligenza artificiale. Profili etici e giuridici* 303

Recensioni

A. INCAMPO (a cura di), *Aldo Moro. Il diritto, lo Stato*, Bari, Cacucci, 2025 (Matteo Marcaccio) 313

F. DI DONATO (a cura di), *Accesso alle audizioni nella procedura per il riconoscimento della protezione
internazionale. Analisi di pratiche e teorizzazioni clinico-legali*, con la collaborazione di
Alessandro Campo, Napoli, Editoriale Scientifica, 2024 (Marco Mondello) 317

A. FACCHI, S. FALCETTA, N. RIVA, *An Introduction to Fundamental rights in Europe. History, Theory,
Cases*, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2022 (Claudia Severi) 321

A. FACCHI, S. FALCETTA, N. RIVA, *An Introduction to Fundamental Rights in Europe. History, Theory, Cases*, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2022, 145 pp.

L'opera ha l'obiettivo di fornire una visione d'insieme dei diritti fondamentali in una prospettiva multidisciplinare, lungo tre direttrici: una di matrice *storica*, una riguardante la parte più strettamente *teorica* e una relativa ai *casi concreti* selezionati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Nel corso della storia, i movimenti sociali, le associazioni e le organizzazioni si sono resi protagonisti di un cambiamento profondo, a livello sociale ed economico, che ha interessato necessariamente anche un ripensamento dei diritti fondamentali.

Nel primo capitolo del libro (pp. 4-17), Alessandra Facchi esplora il concetto di “diritti naturali universali”. Questo studio segue un percorso che parte dal giusnaturalismo del sedicesimo secolo, attraversa le teorie del contratto sociale e giunge infine alle proposte di riforma dell'Illuminismo (cfr. pp. 4-17).

In particolare, sebbene Guglielmo di Ockham (1290-1350) sia stato il primo a introdurre l'idea di diritto naturale, il pieno sviluppo di una teoria del diritto naturale universale è attribuito al giurista e teologo Francisco De Vitoria (1483-1546) fondatore della Scuola di Salamanca. Secondo Vitoria – che molto si occupò del dibattito originato dalla conquista spagnola dell'America Latina – tutti gli esseri umani, non solo i Cristiani, erano portatori di diritti (cfr. pp. 5-6).

Tuttavia, è con John Locke (1632-1704) e il suo *Second Treatise of Government* che i diritti umani vengono teorizzati sia come limite, sia come risorsa per i governi, offrendo così un'idea prodromica rispetto al costituzionalismo. Lo stato di natura di Locke offre a tutti gli uomini un'equa distribuzione di forza, libertà e proprietà, che lo Stato, per onorare il patto sociale contratto con i cittadini, ha il dovere di proteggere. In Locke i diritti – che sono personali e individuali – appartengono all'uomo ancora prima della nascita. Questa condizione non si applica alla donna, la quale non è considerata indipendente o autonoma, ma subordinata a coloro che detengono il potere. Per tale ragione, alle donne, viene precluso l'accesso alla cultura e riservato il ruolo di cura dell'ambiente familiare (cfr. pp. 7-9).

Un contributo estremamente importante all'idea di diritti fondamentali, come è noto, è maturato durante l'Illuminismo, in particolare attraverso l'opera *Dei delitti e delle pene* di Cesare Beccaria (1738-1794), e con *Osservazioni sulla tortura* di Pietro Verri (1728-1797) (cfr. pp. 9-12).

Entro una prospettiva storica, il processo attraverso il quale i diritti naturali si propagano dal discorso teorico all'arena della legge e della politica inizia con la cosiddetta "Gloriosa Rivoluzione" del 1688 in Inghilterra, si consolida con la Dichiarazione di indipendenza americana e sfocia nella Rivoluzione francese nel 1789 (cfr. pp. 13-17).

Il percorso appena delineato segna l'inizio del processo attraverso il quale i diritti naturali sarebbero divenuti diritti positivi, codificati. Il giuspositivismo sostiene l'indipendenza del diritto positivo da quello naturale, relegando così quest'ultimo ad un mero fatto filosofico o di speculazione religiosa. La critica più dura arriva da Karl Marx (1818-1883), il quale considera i diritti solamente un'idea del pensiero liberale, utile a mantenere l'egemonia sociale, economica e politica del capitalismo (cfr. pp. 19-21).

Un'importante enfasi viene posta sull'istituto della cittadinanza, mettendo in luce come questo generi inevitabilmente disparità tra coloro che sono considerati cittadini e coloro che non lo sono, come nel caso delle donne, a lungo escluse dal dibattito sociale e politico (cfr. pp. 22-24).

Sempre con riferimento all'evoluzione storica dei diritti, il diciannovesimo secolo è stato il secolo dei diritti sociali, emergenti dai bisogni della classe operaia, la quale chiedeva libertà di associazione, diritto di sciopero e un salario minimo (cfr. pp. 24-30).

Tuttavia, nel corso del ventesimo secolo, con l'affermarsi dei regimi totalitari, divenne evidente la fragilità della costruzione dei diritti fondamentali, suscettibile di crollare di fronte all'autorità di un governo basato sulla violenza.

Per questo motivo, dopo la seconda guerra mondiale, gli stati che si unirono nelle Nazioni Unite si prefissero l'obiettivo di promuovere il rispetto dei diritti umani, per tutti e tutte, senza nessuna distinzione. La Dichiarazione universale dei diritti umani (1948), sotto questo punto di vista, diede inizio ad una nuova era, nella quale gli individui e non solamente gli Stati divennero soggetti di diritto internazionale. Tuttavia, la ratifica della Dichiarazione non è sufficiente: per garantire la tutela dei diritti fondamentali, è richiesto che ogni Stato si impegni attivamente affinché tali diritti diventino realtà tangibile (cfr. pp. 33-35).

Nonostante le sfide che si possono tuttora riscontrare, i diritti umani si sono trasformati in strumenti nelle mani dei movimenti sociali e le organizzazioni che lottano per garantirli a tutti e tutte in ogni parte del mondo. Questi strumenti sono stati utilizzati per rivendicare nuovi diritti, inclusi quelli ambientali (cfr. pp. 37-38).

Al processo di “universalizzazione” dei diritti ne è seguito un altro, quello di “regionalizzazione”, che ha preso corpo attraverso convenzioni adottate in diverse aree del mondo. Nel contesto europeo va menzionata la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (1950), accanto alle due istituzioni che ne garantiscono l’osservanza: la Corte Europea dei Diritti Umani del Consiglio d’Europa e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (cfr. pp. 39-40).

Il percorso di regionalizzazione dei diritti umani ha dato vita, inoltre, anche alla Convenzione interamericana dei diritti dell’uomo (1978), alla Carta Africana dei diritti umani e dei popoli (1986) e alla Carta araba dei diritti dell’uomo (2008).

In tempi più recenti i diritti universali hanno subito un processo aggiuntivo, definito di “moltiplicazione”, che ha portato a una proliferazione dei diritti e che ha inevitabilmente generato conflitti tra questi ultimi, poiché appartenenti a gruppi sociali e individui con interessi talvolta contrastanti. In questo contesto, il ruolo delle Corti europee diventa cruciale non solo nel garantire il rispetto dei diritti fondamentali da parte dei Paesi, ma anche nell’instaurare un equilibrio delicato fra tali diritti e nel favorire il riconoscimento di nuovi (cfr. pp. 40-43).

Nella seconda parte del volume (pp. 46-91), Nicola Riva propone un inquadramento teorico del concetto di “diritti” – intesi come proprietà appartenenti al soggetto – facendo riferimento alla tesi della correlatività tra diritti e doveri, secondo la quale ad ogni diritto di un soggetto, corrisponde un dovere di un altro (cfr. pp. 46-50).

In un secondo momento, l’Autore cerca di operare una distinzione tra diritti, passando per la non facile questione di identificazione del possessore di questi ultimi. Infatti, la stessa definizione di “persona” è controversa: può essere sicuramente sovrapponibile al concetto di essere umano, ma allo stesso tempo può essere intesa come persona giuridica; inoltre, la riflessione va oltre il concetto di ‘persona’, poiché secondo alcuni studiosi i diritti andrebbero riconosciuti anche ad esseri viventi non umani, come gli animali (cfr. pp. 50-52).

I diritti fondamentali possono poi essere letti come *prepolitici* o *politici*: nel primo caso, secondo la teoria dei diritti naturali, i diritti fondamentali sono utili a creare relazioni normative orizzontali tra i consociati, che avendo diritti l’uno nei confronti dell’altro, sono legati da reciproci doveri; nel secondo caso, invece, i diritti fondamentali sono diritti che i singoli hanno nei confronti dei governi, fissando limiti e obiettivi attorno all’esercizio dell’autorità politica e all’uso delle risorse pubbliche (cfr. pp. 55-57).

Queste due concezioni dei diritti fondamentali comportano due divergenti visioni riguardo a chi sia l'entità responsabile della loro promozione: da una parte i singoli individui e dall'altra le istituzioni.

Tuttavia, anche adottando l'idea dei diritti fondamentali come diritti politici, è possibile affermare che anche i singoli hanno una responsabilità – intesa come “derivata” o “secondaria” – di rispettarli e promuoverli (cfr. pp. 58).

Si noti come la scelta di classificazione possa avere ricadute sul piano pratico di godimento degli stessi: se, per esempio, si sceglie di stabilire come titolari di alcuni diritti solamente i cittadini, allora questo comporterà una forzata esclusione di alcuni soggetti (che non godono della cittadinanza) dall'esercizio di alcuni diritti (cfr. pp. 59-60).

Se i diritti fondamentali devono essere effettivamente garantiti, allora è necessario non arrestare il percorso ad una semplice dichiarazione di intenti; al contrario, serve un'azione propositiva dei governi che implementino buone pratiche, anche attraverso legislazioni e normative.

La dimensione pubblica, tuttavia, non è l'unica ad essere chiamata in causa in questo importante compito: anche i privati devono, da parte loro, contribuire in varie forme – prima fra tutte attraverso attività di volontariato e attivismo – ad assicurare l'esistenza di tali diritti, al fianco di istituzioni che promuovano l'inclusione e l'assistenza sociale (cfr. pp. 63-65).

In questo contesto, tutti gli organi dello Stato sono tenuti a fare la propria parte: il potere legislativo, tramite una normativa che sfoci nell'implementazione dei diritti fondamentali; quello esecutivo, tramite la scelta riguardo alle modalità di stanziamento delle risorse per provvedere ai servizi essenziali della comunità; infine, quello giudiziario, che può favorire una risoluzione non violenta dei conflitti che coinvolgono attori pubblici e privati (cfr. pp. 63-69).

Con riguardo alla moltiplicazione dei diritti e al potenziale conflitto fra gli stessi, si propongono varie soluzioni. Secondo un'ormai consolidata prospettiva interpretativa – il “minimalismo dei diritti fondamentali” – questi conflitti potrebbero essere facilmente evitati semplicemente riducendo i diritti fondamentali, poiché, secondo i sostenitori di tale teoria, molti diritti – in particolare quelli economici e sociali – non sono in realtà da considerarsi come, appunto, fondamentali (cfr. pp. 69-70).

Se, però, non si intende dare seguito a quest'ultima tesi, si deve necessariamente accettare un inevitabile insorgere di conflitti. Sebbene questi ultimi vengano spesso considerati di responsabilità delle Corti – in particolare di quelle costituzionali – secondo l'Autore la responsabilità è altresì del

legislatore e del potere esecutivo, che in prima battuta hanno il compito di regolare le condotte dei consociati e decidere dove allocare le risorse (cfr. p. 71).

Altre tecniche, poi, sono comunemente utilizzate nella risoluzione dei conflitti tra diritti fondamentali. Una di queste segue l'idea di una gerarchia tra diritti fondamentali – secondo la quale, ad esempio, i diritti civili e politici sono più importanti di quelli sociali e culturali (aspetto altamente problematico e controverso) – e per questa ragione alcuni devono prevalere su altri.

Un'altra tecnica è quella di restringere il campo di applicazione di alcuni diritti, decidendo che possono essere esercitati pienamente solo in determinate circostanze (cfr. pp. 72-74).

Nel corso del sesto capitolo (pp. 75-91), viene affrontata la questione della giustificazione della scelta operata in sede di selezione degli interessi meritevoli di tutela a tal punto da riconoscerli come diritti fondamentali.

Le prospettive possibili da adottare sono principalmente due: da un lato, la teoria "oggettivistica", secondo la quale è possibile individuare ragioni obiettive che giustifichino l'esistenza di diritti fondamentali (cfr. pp. 76-78); dall'altro lato, la teoria "soggettivistica", la quale afferma che solamente i fatti possono essere oggettivi, non di certo le proposizioni normative, intrinsecamente legate alle decisioni dell'essere umano che ragiona attraverso credenze e preferenze e dunque non secondo una logica puramente oggettiva (cfr. pp. 78-79).

Nella terza parte del volume (pp. 96-139) Silvia Falcetta, da parte sua, si pone l'obiettivo di mostrare i diritti fondamentali, per così dire, "in azione", ovvero sia applicati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Corte di Giustizia (cfr. pp. 92-95).

In particolare, vengono evidenziati tre ambiti di intervento: il primo, che comprende sesso, genere e orientamento sessuale; il secondo, che include le tematiche del lavoro, della protezione sociale e dell'ambiente; infine il terzo, che mette a fuoco le questioni connesse alla religione, all'etnia e alla cultura.

Per quanto riguarda il primo gruppo, si evidenzia inizialmente il ruolo delle donne in vari contesti, soprattutto nel mondo del lavoro, in riferimento al quale è stato incluso il principio di parità retributiva fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro (cfr. pp. 96-98).

In secondo luogo, vengono trattate le scelte riproduttive delle donne – al centro delle teorie femministe – ed in particolare il diritto all'interruzione di gravidanza, che trova conferma in

molteplici sentenze della Corte EDU (Si vedano le sentenze dei casi *RR v Poland* ECHR 2011; *Tysiarc v Poland* ECHR 2007-I; *Pichon and Sajous v France* (dec) ECHR 2001-X) (cfr. pp. 98-99).

Sempre con riferimento alle questioni di genere, nel testo si fa poi riferimento ai casi di violenza domestica – fisica, verbale, economica e psicologica – che, stando a quanto affermato dalla Corte EDU, devono essere contrastati attraverso misure adottate dai governi, che hanno la responsabilità di proteggere le donne da ogni forma di abuso, così come sancito dalla sentenza *Opuz v Turchia* (cfr. pp. 99-101).

Per ciò che concerne invece la questione dell'orientamento sessuale, essa emerge per la prima volta nella giurisprudenza EDU nel 1981, con il caso *Dudgeon v the United Kingdom*, nel quale viene riconosciuto che l'esistenza di leggi che criminalizzavano atti sessuali privati tra uomini adulti consenzienti fossero incompatibili con il diritto fondamentale al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU) (cfr. pp. 102-106).

Relativamente al secondo ambito di intervento e con particolare riguardo ai diritti sociali, il ruolo della Corte EDU è sussidiario rispetto agli Stati nazionali, che ad oggi sono ritenuti avere una primazia riguardo agli strumenti più adatti per valutare le questioni di interesse pubblico nell'ambito economico e sociale (cfr. pp. 114-119).

Con riferimento all'ambiente, si sta attualmente assistendo in Europa ai cosiddetti “*People's Climate Case*” (p. 120), nell'ambito dei quali cittadini dell'Unione Europea hanno chiesto, prima alle Corti interne ed ora anche alla Corte EDU, di attribuire agli Stati l'obbligo di adottare misure concrete per contrastare il riscaldamento globale e il cambiamento climatico causati dalle emissioni di gas serra (cfr. pp. 120-124).

Infine, l'ultimo capitolo del libro è dedicato a religione, “razza”/etnia e cultura.

Per quanto attiene alla prima, l'approccio della Corte EDU è in continua evoluzione: a titolo esemplificativo, nel caso *Ebrahimian v France* (2015), la Corte aveva affermato che i principi di secolarismo e di neutralità giustificavano l'obbligo di astenersi dal manifestare il proprio credo religioso nell'esercizio dei propri doveri professionali. Tuttavia, successivamente, nel caso *Lachiri v Belgium* (2018), la Corte ritenne che la decisione di espellere la ricorrente dalla stanza di tribunale a causa del suo rifiuto di rimuovere l'*hijab* costituisse certamente una violazione del suo diritto fondamentale di espressione (cfr. pp. 125-126).

Per quanto concerne la questione della “razza”, la Corte EDU ha stabilito che una discriminazione basata sull'origine etnica è senz'altro una forma di discriminazione razziale e che le

differenze di trattamento basate esclusivamente su questo sono da ritenersi fortemente incompatibili con una società democratica (emblematico al riguardo è il caso *DH and Others v the Czech Republic* [GC] ECHR 2007-IV, par. 176).

In particolare, la violenza razziale viene ritenuta “*particular affront to human dignity*” (*Nachova and Others v Bulgaria* [GC] ECHR 2005-VII, p. 145): le autorità nazionali hanno dunque il dovere di contrastarla e far sì che la diversità non sia percepita come una minaccia, bensì come motivo di arricchimento (cfr. pp. 130-131).

La visione complessiva che emerge dalla lettura del volume non si limita a trattare i diritti come concetti astratti, ma ne mette in risalto i profili di attuazione, tutela e garanzia, ponendo in luce quanto è stato realizzato sino ad oggi e, contemporaneamente, il grande lavoro che ancora rimane da fare.

CLAUDIA SEVERI
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Fondazione Collegio San Carlo di Modena e
Almo Collegio Borromeo di Pavia

